



# COMUNE DI GRONE

PROVINCIA DI BERGAMO  
Sede: Via Papa Giovanni XXIII, 63  
24060 – GRONE (BG)

## REGOLAMENTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA

**(DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 20.11.2013)**

“Il chiasso è la più impertinente di tutte le interruzioni, poiché interrompe, anzi perfino spezza i nostri pensieri. Ma dove non vi è nulla da interrompere, il chiasso non sarà avvertito in modo particolare.”

Arthur Schopenhauer, Parerga e paralipomena, 1851

### **Art. 1 Scopo**

1. Il presente regolamento persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e la limitazione di quelli necessari.
2. Le norme qui statuite si applicano nelle zone del territorio comunale contraddistinte con "retinatura" nella planimetria allegata, salvo espressa e diversa indicazione contenuta negli articoli che seguono.

### **Art. 2 Principio**

1. Sull'intero territorio del Comune di GRONE sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

### **Art. 3 Quietè notturna**

1. E' vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 21:00 alle ore 07:00. dove per azione suscettibile di disturbare la quiete notturna si intende qualsiasi attività professionale, artigianale, hobbystica o volontaria occasionale o periodica che non rientra nelle attività abitualmente presenti nel territorio: qualsiasi attività anomala che produce immissioni di rumori non abituali rispetto alle normali condizioni del territorio.
2. Il Comune, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
3. Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente regolamento.

### **Art. 4 Domenica, giorni festivi e mese d'agosto**

1. La domenica e negli altri giorni festivi e nel mese d'agosto è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato. Sono altresì vietate feste e altre attività ludiche private non autorizzate che siano fonte di rumori rilevabili all'esterno della proprietà privata.
2. In casi particolari il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

### **Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio**

1. Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
2. La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 19:00.
3. Nel mese d'agosto la loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

### **Art. 6 Lavori di piccola manutenzione e bricolage**

1. Tutte le attrezzature per le piccole manutenzioni e per il bricolage, (carteggiatrici, trapani, martelli ecc), che generano emissione di rumori è ammessa solo nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 19:00.
2. Nel mese d'agosto la loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

#### **Art. 7 Lavori edili**

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità delle scuole durante l'orario delle lezioni, delle chiese e dei cimiteri durante lo svolgimento delle funzioni.
2. I motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci come definito dal codice della strada.
3. i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Comune deve essere presentato il rapporto di manutenzione.
4. I martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante.
5. Lo sparo di mine può essere autorizzato dal Comune, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia.
6. Non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
7. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è vietata nei giorni feriali dalle ore 19:00 alle ore 07:00, nei giorni festivi e prefestivi nonché e per tutto il mese d'agosto.
8. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni.

#### **Art. 8 Perturbamento della pubblica quiete**

1. Dalle ore 23:00 alle ore 07:00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

#### **Art. 9 Esercizi pubblici**

1. L'attività degli esercizi pubblici, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo al vicinato.
2. Il Comune può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

#### **Art. 10 Apparecchi per la riproduzione del suono**

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 23:00 i suoni devono essere ridotti in modo da non essere percepiti da terzi.

#### **Art. 11 Manifestazioni pubbliche feste**

1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione comunale che può determinare i massimi livelli di rumore ammessi nonché orari di fine attività
2. Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione. L'amministrazione può non concedere l'utilizzo di tali impianti ove lo ritenga non compatibile con la quiete pubblica oppure può limitarne la potenza o l'orario di funzionamento.
3. L'uso di apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del comune, nei limiti fissati dalla normativa vigente.

#### **Art. 12 Fuochi d'artificio, petardi, ecc.**

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Comune in occasione di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

#### **Art. 13 Animali**

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.
2. In caso di ripetuta molestia il Comune può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali.

#### **Art. 14 Giochi all'aperto e attività sportive**

1. La pratica di giochi e, rispettivamente delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08:00 alle ore 23:00.
2. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

#### **Art. 15 Sirene e impianti d'allarme**

1. E' vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall'officina alla quale sono destinati.
2. Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno e fissata in 30 secondi sull'arco di 5 minuti.

#### **Art. 16 Sanzioni**

1. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni amministrative previste dalla legge che vanno da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con il pagamento in misura ridotta come previsto dalla L. 689/81.
2. Sono fatte salve le eventuali violazioni di cui all'art. 659 del Codice Penale.